



Regolamento di Utilizzo del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER)

Versione 1.1
Data: 12/03/2025



Articolo 1 - Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento, si intende per:

Abilitazione: il provvedimento che consente ai fornitori di qualificarsi al mercato elettronico dell'Agenzia o a bandi istitutivi di Sistemi Dinamici di Acquisizione (SDA), al fine di poter ricevere Richieste di Offerta (RdO) e di poter partecipare ad appalti specifici;

Agenzia: Intercent-ER - Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, la struttura regionale di acquisto costituita ai sensi dell'articolo 19 L.R. 24 maggio 2004, n. 11 e ss.mm.ii;

Chiavi di accesso al Sistema: il Codice di Accesso, il Nome Utente e la Password che identificano l'utente del Sistema e gli consentono di interagire con esso;

Fornitori o Operatori Economici: i soggetti che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi attraverso il Sistema;

Punto Ordinante (PO): utente autorizzato ad impegnare la spesa per conto dell'Amministrazione di appartenenza ed abilitato a perfezionare i contratti derivanti dall'utilizzo del Sistema. Sul Sistema può predisporre, sottoscrivere e pubblicare documenti quali ordinativi di fornitura e Richieste di Offerta sul Mercato elettronico;

RUP Richieste di Offerta (RUP RDO): utente che sul Sistema può indire ed approvare Richieste di Offerta sul Mercato elettronico;

RUP Procedure di Gara (RUP PDG): utente che sul Sistema può indire ed approvare gare telematiche e procedure dematerializzate;

Punto Istruttore (PI): utente che può predisporre documenti quali ordinativi di fornitura, Richieste di Offerta sul Mercato elettronico, bandi di gara, ecc... da inviare in approvazione al PO/RUP RDO/RUP PDG di competenza;

Registrazione alle funzionalità del Sistema: il provvedimento che consente all'utente di ottenere le Chiavi di accesso necessarie per utilizzare il Sistema;

Regolamento: il presente Regolamento di utilizzo del Sistema di acquisto gestito dall'Agenzia;

Sistema SATER: il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) è la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e interoperabile ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 36 del 2023, che supporta la gestione digitale dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici e fornisce l'insieme degli strumenti di acquisto telematici tra cui convenzioni-quadro, gare telematiche, mercato elettronico, sistema dinamico di acquisizione, consentendo quanto previsto dall'art.22, comma 2, del citato decreto;

Mercato Elettronico Regionale Emilia-Romagna / MERER: il mercato elettronico gestito dall'Agenzia Intercent-ER, disponibile sul Sistema SATER;

Sito: il sito pubblico dell'Agenzia, con indirizzo web <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, da cui è possibile accedere al Sistema di acquisto SATER;

Utenti: i collaboratori degli enti pubblici e dei soggetti privati legittimati all'utilizzo del Sistema SATER.

Articolo 2 - Principi generali

1. Il presente Regolamento individua le condizioni di legittimazione e disciplina le modalità operative per l'utilizzo del Sistema di acquisto gestito dall'Agenzia.
2. Il Sistema di acquisto viene gestito dall'Agenzia in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità:
 - a. rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici;
 - b. trasparenza delle negoziazioni;
 - c. semplificazione dei processi di acquisto;
 - d. contenimento della spesa pubblica;
 - e. stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese.
3. L'Agenzia non opera in qualità di agente, mediatore, procacciatore di affari o intermediario. In nessun caso l'Agenzia può essere ritenuta responsabile per gli obblighi scaturenti dalle transazioni effettuate attraverso il Sistema, né garante del buon esito, sotto qualsivoglia riguardo, delle medesime transazioni.
4. Il Sistema di acquisto gestito dall'Agenzia si articola:
 - a. nell'attivazione di convenzioni-quadro, con le quali l'impresa prescelta nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale per l'acquisizione di beni, servizi e lavori a Pubbliche Amministrazioni, si impegna ad eseguire, ai prezzi ed alle altre condizioni ivi previsti, contratti conclusi a seguito di semplice emissione di Ordinativi di Fornitura da parte dei Punti Ordinanti;
 - b. nello svolgimento di gare telematiche da parte di Intercent-ER, finalizzate alla stipula delle convenzioni-quadro di cui alla precedente lettera ovvero, su richiesta di amministrazioni o enti interessati, di singoli contratti di acquisto;
 - c. nello svolgimento autonomo di gare telematiche da parte delle Pubbliche Amministrazioni registrate a Sistema;
 - d. nell'attivazione di Sistemi Dinamici di Acquisto (SDA) attraverso appositi bandi istitutivi, a cui i fornitori devono abilitarsi per partecipare a successivi appalti specifici;
 - e. nell'operatività del Mercato elettronico regionale (MERER);
 - f. nella messa a disposizione di funzionalità di supporto ai processi di acquisto.
5. L'Agenzia, in qualità di gestore del Sistema, è il soggetto incaricato di controllare il corretto funzionamento del Sistema stesso, adottando i provvedimenti necessari in caso di riscontrate anomalie.
6. L'Agenzia è il soggetto responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema. L'Agenzia riveste, altresì, il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia e adotta, tra l'altro, le misure di sicurezza previste dalla normativa.
7. Gli utenti del Sistema, anche per conto delle Amministrazioni che rappresentano, prendono atto che l'Agenzia non effettua alcun controllo in ordine al rispetto, da parte degli utenti stessi, della normativa vigente, ivi comprese le disposizioni di legge e regolamentari in materia di

acquisizione di beni, servizi e lavori della Pubblica Amministrazione, e sono pertanto responsabili in via esclusiva in caso di violazione della suddetta normativa e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale venga commesso attraverso o in occasione dell'utilizzo del Sistema. Gli utenti si impegnano a non arrecare danni o molestie alla rete o a terzi e a non immettere nel sito materiale illecito, quale, ad esempio, materiale con contenuto diffamatorio, offensivo, blasfemo, pornografico o in violazione della legge sulla proprietà intellettuale ed industriale.

8. Il Sistema di Acquisto prevede, inoltre, apposite funzionalità di registrazione cronologica (log applicativi) delle operazioni eseguite, nonché dei cambiamenti che le operazioni introducono sulla base di dati, per finalità di controllo e verifica degli accessi degli Utenti.

Articolo 3 - Soggetti legittimati all'acquisizione di beni, servizi e lavori

1. I soggetti di cui all'art 19, comma 5, L.R. del 24 maggio 2004, n.11 e ss.mm.ii. sono legittimati all'acquisizione di beni, servizi e lavori tramite Ordinativi di fornitura da Convenzioni Quadro utilizzando il Sistema SATER.
2. I soggetti di cui al precedente comma sono altresì legittimati all'acquisizione di beni e servizi tramite Richieste di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico di Intercent-ER (MERER).
3. I soggetti di cui all'art 19, comma 5, lettera a) della L.R. del 24 maggio 2004, n.11 e ss.mm.ii. utilizzano il Sistema SATER per lo svolgimento autonomo di proprie procedure di gara per via telematica ai fini dell'acquisizione di beni, servizi e lavori.
4. I soggetti di cui all'art 19, comma 5, lettera b) della medesima legge possono effettuare autonome procedure di gara per l'acquisizione di beni, servizi e lavori sul Sistema SATER.
5. Previa stipula di appositi accordi, Pubbliche Amministrazioni, enti ed organismi di diritto pubblico comunque denominati appartenenti a Regioni diverse, possono utilizzare il Sistema SATER.
6. Gli utenti prendono atto che l'Agenzia non effettua alcuna verifica sugli effettivi poteri di Punti Ordinanti, RUP PDG e RUP RDO, nonché sulla qualificazione della Stazione Appaltante ed accettano che il controllo di conformità alla propria regolamentazione rientra esclusivamente nelle responsabilità dell'Amministrazione o dell'Ente interessato.

Articolo 4 - Registrazione e utilizzo del Sistema da parte delle stazioni appaltanti

1. Gli utenti dei soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti a registrarsi alla Piattaforma SATER indicando i propri dati e le altre informazioni necessari per la loro identificazione. Al termine della registrazione vengono assegnate all'utente le chiavi di accesso al Sistema SATER.
2. Completando la procedura di registrazione, gli utenti accettano integralmente ed incondizionatamente il contenuto del presente Regolamento nonché delle altre regole di funzionamento del Sistema SATER.
3. Gli utenti che procedono alla registrazione garantiscono l'esattezza e la veridicità delle informazioni inserite, nonché di tutti i dati e le informazioni che saranno dai medesimi forniti all'Agenzia ed agli altri utenti del Sistema, esonerando l'Agenzia stessa da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine all'esattezza e veridicità delle informazioni che transitano per il

- Sistema stesso e si assumono la responsabilità di comunicare tempestivamente eventuali modifiche/aggiornamenti.
4. Le Chiavi di accesso al Sistema sono personali e devono essere conservate con cura. L'utente si impegna a non divulgarle o cederle a terzi e ad utilizzarle nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, nonché con modalità tali da non recare pregiudizio al Sistema SATER, agli altri utenti e, in generale, a terzi, prendendo atto ed accettando che ogni operazione compiuta con l'utilizzo delle predette Chiavi di accesso identificherà l'utente come il soggetto titolare ed imputerà al medesimo, ad ogni effetto giuridico, le attività poste in essere.
 5. Successivamente alla registrazione iniziale, al fine di ottenere l'attribuzione a Sistema di uno specifico ruolo ("Punto Ordinante - PO", "RUP Richiesta di Offerta – RUP RDO" e "RUP Procedura di Gara – RUP PDG"), i collaboratori delle amministrazioni compilano l'apposito form on-line fornendo le informazioni ivi indicate, firmano digitalmente i documenti generati dal Sistema e li ricaricano sul Sistema stesso. Gli utenti con ruolo Punto Ordinante, RUP RDO e RUP PDG che espletano procedure di gara devono essere in possesso di credenziali SPID di livello LOA 2 o LOA 3, CIE o altro mezzo di identificazione elettronica eIDAS di livello "significativo" o "elevato"
 6. Gli utenti che hanno il potere di impegnare la spesa dell'amministrazione di appartenenza e che intendono emettere Ordinali di Fornitura per l'adesione alle Convenzioni Quadro, si attribuiscono il ruolo di Punto Ordinante.
 7. Gli utenti che intendono indire ed approvare Richieste di Offerta sul Mercato elettronico si attribuiscono il ruolo di RUP RDO.
 8. Gli utenti che intendono indire ed approvare gare telematiche e procedure dematerializzate si attribuiscono il ruolo di RUP PDG.
 9. Resta inteso che il controllo sulla conformità della registrazione ai singoli ruoli, di cui ai commi precedenti (Punto Ordinante, RUP RDO e RUP PDG), alle norme interne dell'organizzazione spetta alle amministrazioni e agli enti aderenti al Sistema.
 10. Gli utenti che svolgono funzioni di predisposizione delle procedure di gara e supporto senza potere di firma si registrano a Sistema con il ruolo di "Punti Istruttori – PI". A seguito della registrazione indicano i "PO", "RUP RDO" o "RUP PDG" con cui collaborano. I Punti Ordinanti accettano le richieste di attivazione dei Punti Istruttori ad esse afferenti.
 11. Gli utenti si impegnano ad utilizzare il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) esclusivamente a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici nel rispetto della normativa vigente.
 12. Gli utenti sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Agenzia di ogni evento giuridicamente rilevante riguardante la propria registrazione al Sistema, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, perdita dei requisiti di legittimazione per l'utilizzo del Sistema, smarrimento o sottrazione delle Chiavi di accesso, indebito utilizzo delle stesse da parte di terzi, mutamento dei dati comunicati all'Agenzia all'atto della richiesta di registrazione al Sistema.

13. Le comunicazioni agli utenti del Sistema si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante SATER alla casella di posta elettronica indicata nell'anagrafica registrata a Sistema.

Articolo 5 - Registrazione e utilizzo del Sistema da parte dei fornitori

1. La registrazione è la procedura con cui il fornitore inserisce i propri dati identificativi sul Sistema, a seguito della quale vengono assegnati all'utente le chiavi di accesso al Sistema SATER. La registrazione è completamente gratuita.
2. Il fornitore si registra sul Sistema a mezzo di un soggetto (persona fisica) dotato dei necessari poteri.
3. A seguito della registrazione il Sistema rende disponibili ai fornitori le funzionalità per la partecipazione alle procedure di scelta del contraente indette da ciascuna stazione appaltante registrata, oltre che per la qualificazione al Mercato elettronico regionale (MERER) ed ai Sistemi dinamici di acquisizione.
4. Gli utenti che procedono alla registrazione garantiscono l'esattezza e la veridicità delle informazioni inserite, nonché di tutti i dati e le informazioni che saranno dai medesimi forniti all'Agenzia ed agli altri utenti del Sistema, esonerando l'Agenzia stessa da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine all'esattezza e veridicità delle informazioni che transitano per il Sistema stesso e si assumono la responsabilità di comunicare tempestivamente eventuali modifiche/aggiornamenti.
5. Le Chiavi di accesso al Sistema sono personali e devono essere conservate con cura. L'utente si impegna a non divulgarle o cederle a terzi e ad utilizzarle nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, nonché con modalità tali da non recare pregiudizio al Sistema SATER, agli altri utenti e, in generale, a terzi, prendendo atto ed accettando che ogni operazione compiuta con l'utilizzo delle predette Chiavi di accesso identificherà l'utente come il soggetto titolare ed imputerà al medesimo, ad ogni effetto giuridico, le attività poste in essere.
6. Il soggetto che effettua la registrazione è tenuto ad aggiornare la posizione anagrafica del fornitore sul Sistema SATER ed in particolare l'indirizzo PEC utilizzato per tutte le comunicazioni effettuate tramite il Sistema SATER.

Le comunicazioni agli utenti del Sistema si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante SATER all'indirizzo PEC indicato nell'anagrafica registrata a Sistema.
7. Al fine di poter accedere e utilizzare il Sistema, ogni fornitore è tenuto a dotarsi a propria cura e spese della strumentazione tecnica ed informatica software e hardware, inclusi gli strumenti di Firma Digitale e posta elettronica certificata ed i collegamenti alle linee di telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete Internet e, in generale, per compiere le attività all'interno del Sistema.
8. I fornitori esonerano l'Agenzia Intercent-ER e gli enti utilizzatori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema SATER.

9. I fornitori, attraverso la registrazione di cui al comma 1, prestano il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, ai fini della verifica da parte delle stazioni appaltanti del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice, nonché per le altre finalità ivi previste. I fornitori hanno l'obbligo di inserire nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) i documenti la cui produzione è a proprio carico.
10. Il fornitore si impegna altresì a rispettare i principi generali disciplinati dal Codice di Comportamento dei Pubblici dipendenti - DPR n. 62/2013 e ss. mm. e ii. - con particolare riferimento all'art. 3, comma 5, in materia di piena parità di trattamento, impegnandosi ad astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio ampiamente inteso.

Articolo 6 - Patto di integrità

1. Dal 1° luglio 2022 è entrato in vigore il nuovo Patto di Integrità per i contratti regionali, approvato con la Delibera di Giunta n. 565 del 2022.
2. Il nuovo Patto di integrità, che aggiorna ed estende quello del 2014, si applica a tutti i contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, di qualunque valore economico, stipulati dalle strutture della Regione Emilia-Romagna, compresi quelli sottoscritti nell'ambito delle iniziative di Intercent-ER.
3. Il Patto di integrità prevede una serie di misure volte a contrastare attività illecite e ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza nel settore dei contratti pubblici e consiste in un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario per la partecipazione alle procedure di gara, obbligando il concorrente sin dalla fase precedente la stipula del contratto di appalto e fino alla conclusione della sua esecuzione.
4. In particolare, oltre a diventare parte integrante delle procedure di gara bandite da Intercent-ER, l'accettazione del nuovo patto costituisce condizione per l'abilitazione al Mercato elettronico dell'Emilia-Romagna (MERER).
5. Il patto di integrità rientra altresì nell'ambito del Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione implementato da Intercent-ER secondo la norma ISO 37001: 2016 ed è esplicitamente richiamato nella politica per la prevenzione della corruzione dell'Agenzia.

Articolo 7 - Fascicolo di Gara

1. Per ogni gara bandita sul Sistema SATER viene creato un apposito fascicolo di gara di cui è possibile eseguire il download contenente la documentazione relativa alla procedura stessa.
2. La conservazione a norma di questa documentazione è a carico della stazione appaltante, in quanto titolare dei documenti prodotti nell'ambito della procedura.

Articolo 8 - Registrazione Participant ID PEPPOL del Fornitore

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di promuovere e sviluppare il Sistema regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (SiCiPa-ER), ha stabilito con Delibera di Giunta Regionale n.287/2015 un preciso quadro di obblighi e scadenze per gli Enti Regionali e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, che devono riportare nelle procedure di gara

- per l'acquisizione di beni e servizi clausole relative all'obbligo per i fornitori di ricevere ordini e inviare i corrispondenti documenti di trasporto esclusivamente in forma elettronica, tramite lo standard europeo Peppol.
2. Pertanto, il fornitore aggiudicatario deve essere registrato sull'infrastruttura di rete tramite un Participant ID Peppol al fine di ricevere i documenti elettronici trasmessi dagli Enti sopra citati in formato Peppol.
 3. Il fornitore può ottenere un Participant ID Peppol utilizzando l'apposito servizio semplificato disponibile sul Sistema SATER, messo a disposizione gratuitamente da Intercent-ER per le PMI ed i liberi professionisti.
 4. Il fornitore può, in alternativa, ottenere il Participant ID Peppol da un Service Provider Peppol qualificato ed inserirlo nella propria posizione anagrafica sul Sistema SATER.

Articolo 9 - Interventi periodici di manutenzione del Sistema

1. L'accesso al Sistema potrà essere sospeso o limitato dall'Agenzia Intercent-ER in qualsiasi momento per consentire interventi di manutenzione straordinaria necessaria a garantire l'evoluzione, la piena funzionalità e/o la sicurezza del Sistema. Di norma, tali interventi saranno effettuati l'ultimo venerdì del mese e, in corrispondenza di quelle date, sarà inibita la pianificazione di scadenze relative a procedure di gara oltre ad essere sconsigliata qualsiasi altra attività.
2. Ogni sospensione e/o limitazione di tale accesso sarà tempestivamente comunicata mediante apposita "News" o "Avviso" pubblicati sul portale <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it>. Questi ultimi avranno, a tutti gli effetti di legge, valore di notifica per l'Utenza.
3. Le circostanze di sospensione e/o limitazione dell'accesso di cui ai commi precedenti non potranno essere utilmente invocate ai fini di eventuale pretesa risarcitoria danni da parte dell'utente e/o del suo avente causa.

Articolo 10 - Cessazione utenti

1. Le registrazioni sono efficaci a tempo indeterminato.
2. Per garantire la sicurezza informatica, l'Agenzia effettua controlli periodici al fine di cessare d'ufficio le utenze che non abbiano effettuato accesso al Sistema SATER per un prolungato periodo di tempo.
3. Periodicamente, la posizione anagrafica dei fornitori registrati sul Sistema viene sottoposta a controlli, anche mediante verifiche sulle banche dati certificanti nazionali/regionali.
4. I dati relativi alle posizioni anagrafiche dei fornitori presenti in SATER vengono inviati alle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna per gli usi consentiti dalla legge.
5. L'utente può procedere in modo autonomo alla propria cessazione, purché non si tratti dell'unico utente iscritto sul Sistema SATER, per la specifica stazione appaltante o fornitore.
6. Nel caso in cui l'utente richieda la cessazione, lo stesso si impegna a non utilizzare le proprie Chiavi di accesso e a non compiere operazioni attraverso il Sistema a far data dalla richiesta fino all'effettiva cessazione dell'utenza.

7. In seguito alla cessazione, l'utenza interessata viene eliminata dall'anagrafica "attiva" del Sistema SATER.

Articolo 11 - Revoca all'accesso delle funzionalità del Sistema

1. La perdita dei requisiti di legittimazione all'utilizzo del Sistema, dichiarata dall'utente interessato o comunque accertata dall'Agenzia, determina l'immediata cessazione dell'utente interessato.
2. Qualora la perdita dei requisiti di legittimazione venga dichiarata dall'utente interessato, l'Agenzia provvede alla cessazione e all'eliminazione dello stesso dall'Anagrafica "attiva" del Sistema SATER. Qualora la perdita dei requisiti di legittimazione non venga dichiarata dall'utente interessato, ma sia altrimenti accertata dall'Agenzia, quest'ultima provvede ad inviare apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicata dall'utente all'atto della registrazione.
3. Qualsiasi violazione delle norme del presente Regolamento determina la cessazione della registrazione, fatta salva ogni altra conseguenza di legge e/o richiesta di risarcimento danni da parte dell'Agenzia e/o di terzi.
4. Rilevata, con qualsiasi mezzo, una violazione delle norme del presente Regolamento, l'Agenzia provvede ad inviare apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicata dall'utente.

Articolo 12 - Manleva

1. Gli utenti del Sistema si impegnano a manlevare e a tenere indenne l'Agenzia risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte dalla medesima a causa di violazioni del presente Regolamento, di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema e comunque di qualsiasi violazione della normativa vigente dagli stessi perpetrata.
2. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda di partecipazione alla gara, derivanti da negligenza dell'operatore economico. Il fornitore è consapevole del fatto che l'Agenzia non è responsabile della mancata corretta collocazione dell'offerta entro i termini di scadenza, qualora il medesimo riscontri difficoltà tecniche e richieda l'assistenza all'Agenzia a ridosso della scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali

1. Con la registrazione al Sistema, gli utenti individuano l'Agenzia titolare e responsabile del trattamento dei dati personali comunicati ai fini dell'utilizzo del Sistema, secondo quanto di volta in volta specificamente indicato nelle informative rese agli interessati al momento della raccolta dei dati ed ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal GDPR - Regolamento UE 2016/679.

Articolo 14 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso per gli atti e i documenti diversi da quelli già pubblicati e/o resi disponibili sul Sistema riguardanti le procedure di gara si esercita attraverso l'utilizzo dell'apposita funzionalità presente sul Sistema SATER secondo quanto indicato nella sezione dedicata del Sito, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., del Codice dei Contratti Pubblici e del Codice dell'Amministrazione digitale.
2. In caso di necessità, la richiesta delle registrazioni delle attività eseguite sul Sistema SATER (log applicativi) può essere inoltrata ad Intercent-ER esclusivamente dalle Amministrazioni titolari delle procedure di gara. La richiesta, adeguatamente motivata, deve essere inoltrata ad Intercent-ER via PEC all'indirizzo intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it, e deve essere strutturata nel seguente modo:
 - L'oggetto della comunicazione deve prevedere "Richiesta dei log applicativi relativi alla procedura <inserire numero identificativo della procedura attribuito dal Sistema>";
 - Nel corpo della comunicazione devono essere specificati la ragione sociale del/i fornitore/i ed il periodo (data e ora di inizio – data e ora di fine) per i quali si richiedono i log.
3. I log applicativi verranno inviati via PEC all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Articolo 15 - Modifiche del Regolamento

1. Qualunque modifica sostanziale del presente Regolamento verrà notificata all'indirizzo di posta elettronica indicato dagli utenti all'atto della registrazione e contemporaneamente pubblicata sul sito dell'Agenzia.
2. Ove non ritengano di poter accettare le modifiche apportate al Regolamento, gli utenti procedono alla propria cessazione secondo le modalità riportate all'art.10.
3. L'effettuazione di qualsivoglia operazione successivamente alla notifica ed alla pubblicazione di cui al comma 1 vale come accettazione implicita delle modifiche apportate al Regolamento.

Articolo 16 - Foro competente

1. Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere nei confronti dell'Agenzia, in merito alla esecuzione, interpretazione, attuazione e modifica del Regolamento, la competenza esclusiva è del Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni, è competente in via esclusiva il foro dell'Amministrazione Contraente.

Articolo 17 - Norma finale

1. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme della L.R. 24 maggio 2004, n. 11 e ss.mm.ii. nonché la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici.